

ALLEGATO A – Capitolato

**SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEL
RIFIUTO CER 19 12 12 DA PRESSATURA DI FORSU CER 20 01 08**

Allegato A - CAPITOLATO

INDICE

Art.00 – Oggetto	3
Art.01 – TITOLI AUTORIZZATIVI, CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI DESTINO	3
Art. 02 – Modalità di Esecuzione DEL Servizio e Presentazione dell'offerta	4
Trasporto del Rifiuto	4
Art.03 – Importo e Durata dell'Appalto	5
Art.04 – Obblighi Dell'impresa.....	5
Art.05 – Personale Impiegato	6
ART.06 - Carattere del servizio.....	7
ART.07 – Direzione Tecnica	7
ART.08 - Responsabilità dell'impresa	7
ART.09 – Subappalto (COPIARE RICHIESTA OFFERTA).....	7
ART.10 – Garanzia Provvisoria e Definitiva.....	7
ART. 11 – Penale e Ritardi.....	11
ART. 12 - Pagamenti	12
ART. 13 - Controversie – Foro Competente.....	12

ART.00 – OGGETTO

Il presente Capitolato di gara ha per oggetto il servizio di trattamento a recupero del rifiuto CER:

- 19 12 12 Altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11;

prodotto dall'operazione di pretrattamento della Frazione organica da raccolta differenziata CER 20 01 08, presso l'impianto di codigestione anaerobica sito in Viareggio, Via Degli Aceri.

Il trasporto del CER 19.12.12 sarà a cura del produttore tramite trasportatori autorizzati, con mezzi del tipo scarrabili dotati di motrice e rimorchio.

Considerando che l'impianto ha una produzione autorizzata pari a 5 ton/giorno, la produzione del CER 19 12 12 sarà piuttosto limitata e dovrebbe seguire il seguente andamento:

	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
191212 DA CONFERIRE ton/mese	60	60	60	60	60	60	60	60	60
viaggi/mese	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Per la caratterizzazione di questo rifiuto alleghiamo certificato di caratterizzazione da parte di laboratorio certificato.

L'appalto ricomprende anche i servizi complementari e accessori consistenti in:

- Adempimenti amministrativi derivanti dall'espletamento del servizio, quali l'emissione/compilazione dei documenti di trasporto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e l'espletamento delle procedure amministrative per l'eventuale conferimento dei rifiuti al di fuori del territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1013/2006 (pratica transfrontaliera);

- ogni caratterizzazione, accertamento analitico e verifica che dovesse rendersi necessaria ai fini dell'accettazione dei rifiuti all'impianto di destino individuato.

Il presente capitolato disciplina dal punto di vista tecnico, amministrativo e giuridico l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, che costituisce ad ogni effetto attività di pubblico interesse.

In caso di aggiudicazione, il Soggetto affidatario è obbligato, sotto la sua propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato.

ART.01 – TITOLI AUTORIZZATIVI, CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO DI DESTINO

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici indicati nel Codice dei Appalti (D.Lgs. 50/2016). Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti indicati dalla lettera a) alla lettera g) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Si applicano tutte le condizioni di partecipazione previste dal D.Lgs. 50/2016.

Si applicano gli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Sono esclusi dalla Procedura i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

- I. **iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti** l'oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente in paesi dell'U.E.;
- II. **non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione** di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ovvero, di essersene avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- III. essere in regola con le norme che disciplinano il **diritto al lavoro dei disabili** ai sensi della L. 68/1999, oppure non essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi;
- IV. Presentazione dei titoli autorizzativi, in corso di validità, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, relativi all' impianto di recupero di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni in R3/R12/R13, o dell'impianto di smaltimento mediante l'operazione smaltimento in D1/D15 per il CER 191212
- V. Presentare Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

L'impresa in sede di gara deve dimostrare il possesso dei suddetti requisiti.

ART. 02 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

TRASPORTO DEL RIFIUTO

Il conferimento del rifiuto 19 12 12, dal Centro di Raccolta di Vietta dei Comparini, 186, 55049 Viareggio (LU), avverrà ad onere del produttore tramite mezzi scarrabili con motrice e rimorchio.

Il piano settimanale di conferimento verrà trasmesso all'impianto, tramite e-mail dall'ufficio controllo di gestione della stazione appaltante, entro le ore 13:00 di ogni mercoledì precedente alla settimana di riferimento.

Sarà premura dell'aggiudicatario provvedere a comunicare alla stazione appaltante ogni modifica entro e non oltre le ore 13:00 del venerdì successivo alla data di trasmissione.

A tal proposito si fa presente che:

- Ogni eventuale ritardo non preventivamente comunicato (a mezzo e-mail) sarà oggetto di penale.

La mancata ricezione entro le ore 12:00 del sabato sarà comunque oggetto di penale.

Nel caso in cui si verificano fermi impianto non programmati e non prevedibili, l'azienda aggiudicataria è tenuta a recuperare il trattamento di quel quantitativo di rifiuti programmato, ma non eseguito.

Il suddetto recupero dovrà avvenire secondo le seguenti tempistiche:

- Entro il terzo giorno lavorativo successivo nel periodo compreso tra maggio e settembre (il sabato è considerato giorno lavorativo);
- Concordato tra le parti nei restanti periodi dell'anno.

ART.03 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Sea Risorse S.p.A. provvederà ad affidare il servizio all' impianto che avrà offerto il prezzo, complessivamente più basso per il servizio di trattamento a recupero.

L'importo complessivo previsto è pari ad **€ 70.200,00 (settantamila duecento/00 euro)** oltre IVA.

L'affidamento decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà durata commisurata all'esecuzione delle prestazioni indicate. Il contratto si intenderà, comunque, concluso al raggiungimento dell'importo complessivo affidato. La data di decorrenza sarà indicata nel contratto.

Il quantitativo di rifiuti CER 19.12.12 da sottoporre a recupero è pari a 540 tonnellate al prezzo unitario fissato a base d'asta in € 130,00 (centotrenta/00).

ART.04 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'appaltatore del servizio si obbliga ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia, e secondo le migliori tecniche disponibili.

L'impresa Appaltatrice assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

1. Obblighi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro

- Le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Analogamente, le macchine, attrezzature e mezzi d'opera che la Ditta Incaricata intenderà usare devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
- Rimane ad esclusivo carico della Ditta incaricata eseguire la Valutazione dei rischi della propria attività ed attuare tutte le misure conseguenti, nonché porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.
- I servizi oggetto dell'appalto devono essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta alla Ditta Incaricata di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
- L'impresa deve dotare il proprio personale di tutte le attrezzature, mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni per l'esecuzione del servizio ed emanare le disposizioni e le procedure di sicurezza da adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
- E' fatto obbligo ai dipendenti di essere muniti di apposita tessera di riconoscimento di cui all'art.18 del D.Lgs. 81/2008.
- L'impresa deve notificare immediatamente alla stazione Appaltante, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione

delle prestazioni da parte dell'impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi della Stazione Appaltante e/o causato danni o perdita della proprietà. L'impresa deve predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante il rapporto di incidente/infortunio entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

- Osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nell'esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori.
- Utilizzo conforme delle attrezzature, tute, guanti, scarpe antinfortunistiche e quant'altro in dotazione (DPI compresi) collaudati e in conformità con le normative vigenti.
- L'adozione nell'espletamento di tutte le prestazioni, di procedimenti e cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danno ai beni privati; ogni responsabilità nell'esecuzione di tale servizio è assunta dall'Impresa Appaltatrice restando sollevata la Committente, nonché il personale della stessa preposto alla sorveglianza.
- Osservanza delle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico.

La Committente informa inoltre che:

- Sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese per l'acquisto di marche da bollo ed eventuali spese per la tassa di registrazione del contratto, ecc.;
- Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, venissero emanate leggi, regolamenti, disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti sul regime fiscale del contratto, le parti definiscono, di comune accordo le soluzioni da adottarsi;
- Sono a carico dell'appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali nei confronti del personale impiegato nel servizio.

ART.05 – PERSONALE IMPIEGATO

Agli operatori impiegati nel servizio, regolarmente assunti dalla Ditta appaltatrice, dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni.

Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi dovrà essere fisicamente idoneo e capace, dovrà indossare gli indumenti da lavoro previsti del vigente C.C.N.L. ed eventuali dispositivi di protezione individuale previsti in base al D.Lgs. 81/2008, in particolare sarà obbligo dell'appaltatore il rispetto del D.L. 15.08.91 n. 227 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici durante le prestazioni e in materia di salvaguardia dall'inquinamento acustico.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali.

ART.06 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Eventuali ritardi nell'espletamento del servizio dovuti ad eventi imprevedibili (guasti meccanici, incidenti etc.) dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile del Servizio e comunque, il servizio dovrà essere recuperato nelle successive 24 ore; tali eventi dovranno inoltre avere la caratteristica dell'eccezionalità e quindi costituire rari episodi, non collegabili alla organizzazione.

ART.07 – DIREZIONE TECNICA

Prima dell'inizio del servizio l'impresa appaltatrice dovrà segnalare a Sea Risorse S.p.A., il nominativo ed il recapito sia civico che telefonico (telefono fisso, telefono mobile, fax, indirizzo di posta elettronica) del proprio referente tecnico incaricato a mantenere i rapporti con i Riferenti Tecnici di Sea Risorse S.p.A..

Il referente tecnico segnalato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere professionalmente preparato a svolgere tale compito e in grado di assicurare il regolare svolgimento del servizio. In caso di forzata assenza del referente tecnico segnalato, dovrà essere previsto un suo sostituto. In nessun caso potrà accadere che non vi sia il referente tecnico della Ditta o che questo non possa in alcun modo essere raggiungibile per segnalazioni.

ART.08 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Appaltatore assume a proprio carico i seguenti adempimenti ed obblighi, basati sull'osservanza di:

- Leggi vigenti e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nell'esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori.
- Leggi e disposizioni in materia di appalti dei servizi.
- Disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.
- Disposizioni in materia di rifiuti.

L'Appaltatore non potrà, per nessun motivo, anche in caso di controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare l'espletamento delle prestazioni, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali.

ART.09 – SUBAPPALTO

Si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le prestazioni oggetto della presente procedura sono subappaltabili nella misura massima indicata dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Al fine di potersi avvalere della facoltà di subappalto, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione (Allegato B -Schema della Domanda di Partecipazione alla procedura -Dichiarazione sostitutiva - Altre Dichiarazioni), le parti delle dei servizi che intendono subappaltare;

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nei contratti sottoscritti dai subappaltatori relativi ai lavori e alle prestazioni dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, clausola per la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e al provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2010, in GURI 28 luglio 2010 n. 174.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART.10 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 dell'art. 93 del d.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, quanto allo svincolo, il comma 9 del medesimo decreto legislativo.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ugual durata nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto riguarda le garanzie definitive si applica l'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi di tale articolo:

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria;

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di

interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante stabilisce che l'importo della somma da assicurare è pari all'importo del Contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 11 – PENALE E RITARDI

Si riepilogano di seguito le penali che verranno applicate, secondo quanto riportato in precedenza, e l'ammontare delle stesse:

- *Ritardo nella trasmissione del programma settimanale.*

Penale applicata _____ **1%** sul fatturato relativo all'intera settimana di lavoro;

- *Trattamento settimanale, di un quantitativo di rifiuti inferiore a quanto programmato:*

Penale applicata _____

Pu (Prezzo unitario)

Qsp (Quantità settimanale programmata)

Qse (Quantità settimanale effettiva)

Q% (Quantità % non ritirata)

P (penale applicata)

penale (settimanale)calcolata:

$Q\% = (Qsp - Qse) / Qsp$

$P = (Qsp - Qse) * Q\% * Pu = \text{€}$

La penale si applica quando $Q\% > 10$

La penale così calcolata raddoppia la seconda settimana, triplica la terza settimana anche non

consecutive

Quando Q% (su base mensile) >50% si presentano le condizioni per rescindere il contratto

- *Violazione alle norme di sicurezza o alle norme ambientali*
- *Infrazione delle procedure di sicurezza aziendali.*

Penale applicata 15% sull'importo del relativo carico.

Si fa presente che Sea Risorse S.p.A. potrà richiedere l'allontanamento dall'impianto di un qualsiasi vs dipendente o collaboratore impiegato nel servizio che sarà oggetto di un numero di segnalazioni superiore a due.

In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente punto non esime l'impresa dal risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti da Sea Risorse S.p.A. in conseguenza degli inadempimenti dell'impresa medesima.

ART. 12 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a **90 giorni** data fattura f.m. dietro presentazione di regolari fatture

Ogni fattura dovrà essere intestata a Sea Risorse S.p.A., Vietta dei Comparini, 186 – 55049 Viareggio (LU), P.IVA 01875990465 e riportare il CIG riferito al contratto in oggetto.

In adempimento all'art. 3 della L. 136/2010 l'Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 giorni dalla accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Impresa aggiudicataria provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 13 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

In caso di controversie le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all'accordo bonario, la definizione delle controversie sarà attribuita esclusivamente al Giudice Ordinario; il foro competente sarà quello di Lucca.